



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 71732 del 22 marzo 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Associato in partecipazione presso una società srl

Codesto Comune chiede di conoscere se, ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, possa essere riconosciuto valido il possesso del requisito professionale al soggetto che risulta "Associato in partecipazione" presso una società srl, che si è qualificato come "socio lavoratore" presso la medesima società.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande "*... l'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Si precisa, altresì, che il contratto di associazione in partecipazione, di cui agli articoli dal 2549 e seguenti del codice civile, è uno dei contratti disciplinati dalla codificazione civilistica italiana. Esso è il negozio giuridico con il quale una parte – l'associante – attribuisce ad un'altra – l'associato – il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto, può essere di natura patrimoniale ma potrà anche consistere nell'apporto di lavoro, o nell'apporto misti capitale/lavoro.

Nel caso di specie, il soggetto in questione si è qualificato come "socio lavoratore".



Al riguardo si evidenzia che la scrivente Direzione ha già avuto modo di ritenere in possesso della qualificazione professionale richiesta il soggetto “associato in partecipazione”, qualora le modalità di coinvolgimento dello stesso nella società consistevano in effettivo apporto lavorativo.

Di conseguenza, nel caso in questione, la scrivente ritiene, che il soggetto in discorso, in quanto socio lavoratore, possa considerarsi in possesso della qualificazione professionale richiesta.

Si precisa, altresì, che il soggetto deve risultare a norma con le contribuzioni previdenziali così come richiesto dal dettato normativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

BB/VI-Q-RA pc